

# **Cambiamento climatico, assetto organizzativo e obblighi informativi delle società di capitali.**

## Indice

<b>Introduzione</b> .....	2
<b>Capitolo I</b>	
<b>Gli obblighi in capo agli amministratori delle società di capitali: la nuova disciplina dell'articolo 2086 c.c.</b>	
1 Il quadro normativo di riferimento.....	4
2 Le novità introdotte dal nuovo art. 2086 c.c. ....	5
3 L'obbligo di diligenza degli amministratori di società di capitali .....	6
4 Il principio degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati nei novellati artt. 2381 e 2475 c.c. ....	7
<b>Capitolo II</b>	
<b>Gli interventi degli amministratori tesi a mitigare i rischi derivanti dal cambiamento climatico</b>	
1 La gestione di impresa nelle società di capitali.....	13
2 L'adeguamento della gestione di impresa al cambiamento climatico.....	15
3 Il ruolo degli amministratori per l'ottenimento delle <i>certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati per Ecolabel, Emas, UNI EN ISO 14001</i> .....	17
<b>Capitolo III</b>	
<b>La dichiarazione non finanziaria per le società di maggiori dimensioni e le informazioni sulla gestione dei rischi ambientali.</b>	
1 Il Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e la dichiarazione non finanziaria contenente le informazioni relative ai temi socio-ambientali connessi all'ente.....	22
2 L'ambito soggettivo di applicazione della normativa. ....	24
3 Il contenuto della dichiarazione e la sua pubblicità: il rapporto con il nuovo art. 2086 c.c. ....	26
<b>CONCLUSIONI</b> .....	29
<b>Bibliografia</b> .....	32

## Introduzione

Da decenni gli studiosi mettono in guardia sui risvolti negativi che i cambiamenti climatici comportano – oltre che agli ecosistemi – al tessuto economico/imprenditoriale globale.

Meno numerosi, ma non per questo di secondaria importanza, sono gli studi condotti sull'impatto che le variazioni climatiche possono comportare alle strutture delle imprese in forma societaria che, in misura diversa, dovranno confrontarsi con questa realtà.

Inevitabilmente, per ciò che attiene l'ambito societario, tale rilevanza assume diverse sfumature che, in ogni caso, comportano il sostenimento di costi per l'ente.

In particolare, i risultati degli esercizi sociali registreranno le conseguenze di tale variazione: tanto se si decidesse di modificare la propria attività per ridurre gli squilibri, quanto se non si ponesse in essere alcun intervento, la società dovrà sopportare costi che – inevitabilmente – si rifletteranno sull'utile del periodo e, automaticamente, sugli stakeholders.

È per questo motivo che l'opera degli amministratori deve essere accorta e mirata – se non ad escludere – quantomeno a minimizzare l'impatto sull'ambiente così da ridurre – di riflesso - anche i costi che la società dovrà sopportare.

Il legislatore italiano, anche se non con il precipuo obiettivo di risolvere tale problematica, è recentemente intervenuto introducendo dei correttivi alla disciplina societaria – e più in generale del diritto dell'impresa – che tende a porre rimedio alle condotte sociali potenzialmente dannose per l'ambiente.

Attualmente, infatti, in capo agli amministratori – ai quali è demandato il compito di predisporre i piani di sviluppo dell'ente e determinare le attività sociali in concreto – oltre ai doveri di diligenza già previsti nel codice civile (cfr. art. 2392 c.c.) se ne configurano di nuovi e specifici in tema di assetti organizzativi (cfr. art. 2086 c.c.).

in virtù di ciò, nell'ambito del primo capitolo del presente elaborato ci proponiamo di analizzare gli obblighi che il legislatore pone in capo ai gerenti delle società di capitali, delineando tanto il quadro normativo di cui al Codice Civile come risultante dalle modifiche apportate nel 2003 dal D.Lgs. 6/2003, quanto le novità introdotte dal D.Lgs. 12 gennaio 2019,

n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Più nello specifico, considerata la preminenza numerica nel tessuto imprenditoriale italiano del modello per quote, ci si soffermerà sulle recenti modifiche intervenute in tema di governance della società a responsabilità limitata per indagarne la compatibilità con le regole ordinamentali previgenti.

Date queste premesse, il secondo capitolo si focalizzerà sull'analisi degli interventi che gli amministratori possono porre in essere per mitigare i rischi per la società – e gli azionisti – dal cambiamento climatico. Uno specifico focus sarà dedicato al ruolo degli amministratori per l'ottenimento delle certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati per Ecolabel, Emas, UNI EN ISO 14001 per evidenziare i vantaggi – anche reputazionali - che la società trarrebbe in caso di tali attribuzioni.

Infine, nell'ambito del terzo capitolo, lo studio si soffermerà su ulteriori previsioni normative che vanno nella direzione di “responsabilizzare” gli amministratori e far sì che la corretta gestione dei rischi ambientali diventi un possibile vantaggio competitivo per le società virtuose.

Sulla scorta del diritto Eurounitario (cfr. Direttiva), in particolare, è stato previsto che le società di maggiori dimensioni siano tenute alla predisposizione di una dichiarazione non finanziaria che con cadenza annuale indichi, tra l'altro, la policy sociale in tema di ambiente.

Più in particolare, con il Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, è stato previsto – per certe società – l'obbligo di predisporre annualmente un documento contenente le informazioni relative ai temi socio-ambientali connessi all'ente.

## Capitolo I

### **Gli obblighi in capo agli amministratori delle società di capitali: la nuova disciplina dell'articolo 2086 c.c.**

#### **1 Il quadro normativo di riferimento**

Il cambiamento climatico come rischio di natura finanziaria che può incidere sulla corretta valutazione del patrimonio sociale, fino a portare ad una sopravvalutazione degli attivi, è stato riconosciuto come tale anche dalla letteratura economica.

Nel quadro normativo di riferimento Nazionale non si rintracciano, in particolare, disposizioni di diritto societario che espressamente si riferiscono ai rischi ed alle opportunità connesse al cambiamento climatico. Pertanto, si configurerebbe una *vacatio legis*.

Di rilievo è, tuttavia, il combinato disposto dei nuovi testi degli artt. 2086, comma 2, e 2475, comma 6, c.c. (*introdotti dagli artt. 375 e 377 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14*) dal quale risulta, con riferimento anche agli obblighi che discendono dall'art. 2381 c.c., l'equiparazione tra s.r.l. e S.p.A.<sup>1</sup> In particolare, da questa disciplina codicistica, il cambiamento climatico può rilevare sia ai fini della gestione integrata dei rischi che della idonea rappresentazione contabile fino a portare alla crisi d'impresa.

Così, l'esigenza del cambiamento che nasce e si focalizza sulle misure idonee per porre rimedio allo stato di crisi. Al fine di evitare un tale danno, l'impulso promana dall'esterno, ovvero dall'Unione Europea.

Sul tema, in ambito eurounitario, si è diffuso l'intento di avvio di riforma per il nostro Paese attraverso provvedimenti sulla armonizzazione di un diritto europeo della crisi d'impresa, da realizzare apportando modifiche nei diritti interni degli Stati membri<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>S. Bruno, "Cambiamento climatico e organizzazione delle società di capitali a seguito del nuovo testo dell'art. 2086 c.c.", in Riv. web. Il Mulino, 2020, pp. 47 e ss.

<sup>2</sup>D. Liakopoulos, "Il regime giuridico dei cambiamenti climatici nell'ambito internazionale e comunitario", [ambientediritto.it](http://ambientediritto.it), 2005: "L'aumento della temperatura, la minore frequenza di piogge hanno ridotto l'umidità del suolo, la produttività agricola nelle regioni già esposte al rischio di acidificazione ed hanno contribuito all'aumento delle frequenze e dell'estensione degli incendi. Così, non sono mancati i dibattiti mondiali relativamente all'aumento della temperatura negli ultimi decenni, della carrying capacity, ossia della capacità di carico del pianeta relativo allo smaltimento delle emissioni inquinanti. Infine, l'aumento della temperatura terrestre determina contestualmente il raffreddamento della stratosfera, favorendo la distruzione della fascia d'ozono. Per tali motivi con l'inizio del nuovo secolo i cambiamenti climatici costituiscono uno dei maggiori global concerns della Comunità internazionale con una distinzione tra problemi ambientali locali e problemi ambientali globali."

Il settore, recepito nel nostro paese con il D.lgs. n°254 \2016, riguarda solo la trasparenza – delimitata sotto il profilo dell’oggetto e del soggetto – e i destinatari (cioè, le società di grandi dimensioni, le assicurazioni e le banche)<sup>3</sup>.

In precedenza, invece, la Direttiva n. 2014/95/EU<sup>4</sup> si è soffermata sul contenuto informativo attinente, in particolare, al cambiamento climatico e la sostenibilità in generale che di recente è stato dettagliato dalla Commissione Europea nelle Linee Guida emanate nel giugno 2019, integrative delle Raccomandazioni della TCFD 2017)<sup>5</sup>.

Eventi meteorologici gravi, disastri ambientali sono tra gli eventi con il maggior impatto ambientale contenuti nell’annuale Global risk report del World economic forum (edizione 2019). Sono rischi per le popolazioni e le imprese, ma anche per gli investitori, sempre più interessati a comprendere quali siano gli effetti di avere in portafoglio aziende che inquinano. Non si tratta solo di misurare l’impronta di carbonio (carbon footprint), ma di definire i rischi che possono nascere dal passaggio verso un’economia pulita e contenerne gli effetti<sup>6</sup>.

Per tale ragione, a livello internazionale il “World Economic Forum”, impegnato a migliorare la condizione del mondo, ha dettato i principi adeguati per il governo del clima anche al fine di evitare azioni di risarcimento dei danni. Il riferimento ad essi, pur se pensati per società di rilevanti dimensioni, modellandoli alla realtà giuridica italiana ed alle dimensioni della singola impresa<sup>7</sup>, potrà supportare tutte le società di capitali nell’individuazione di processi per governare il clima e di assetti amministrativi, contabili e organizzativi<sup>8</sup> (cui si farà riferimento nei paragrafi successivi).

## **2 Le novità introdotte dal nuovo art. 2086 c.c.**

Le spinte esterne hanno condotto il Legislatore italiano ad un ripensamento generale della struttura della disciplina sulla crisi d’impresa, in linea, con gli altri Stati dell’Unione Europea i quali si erano già dotati di normative sull’insolvenza tese a favorire la salvaguardia delle strutture produttive.

---

<sup>3</sup>, “E’ stato imposto alle grandi aziende di depositare, insieme ai bilanci, una dichiarazione di carattere non finanziario, per descrivere le azioni messe in campo per tutelare anche l’ambiente. Il documento è redatto sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione ed è soggetto a revisione, come il bilancio, di tipo finanziario. Dalla responsabilità sociale d’impresa, su base volontaria, si passa a una rendicontazione obbligatoria per legge, che al momento è prevista solo per i cosiddetti enti di interesse pubblico (le società quotate, le imprese di assicurazione e le banche). Tra questi, il nuovo obbligo riguarda le aziende che hanno almeno 500 dipendenti e, alla chiusura del bilancio, almeno uno dei due seguenti requisiti: - aver superato i 40milioni di euro nel totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni; - aver superato i 20 milioni di euro di stato patrimoniale. Sono circa 300 le società interessate. Chi non rispetta l’obbligo rischia una sanzione da 20mila a 100mila euro.”

<sup>4</sup>Direttiva 2014/95, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

<sup>5</sup>Raccomandazione della Task Force del Financial Stability Board del 2017.

<sup>6</sup> CDP, “Global climate change analysis”, 2018.

<sup>7</sup> Rapporto annuale dell’Istat – 2019. *Il tessuto imprenditoriale italiano è costituito da piccole e medie imprese. La conferma emerge sotto numerosi profili; infatti, recenti dati ISTAT sul rapporto tra piccole e medie imprese e tasso di occupati confermano come la quota di lavoratori in Italia nelle PMI sia superiore a quella dei principali paesi europei. In particolare, quasi l’80% degli occupati in Italia è impiegata presso piccole e medie imprese.*

<sup>8</sup> World Economic Forum, “The Global Risks Report: cambiamenti climatici ed economia”, 2020.

Da qui, l'esigenza di una riforma organica concentrata nel rintraccio delle misure più idonee a prevenire una situazione di rischio<sup>9</sup>.

Il raggiungimento di questo obiettivo, che verte principalmente sul novellato articolo 2086 c.c., si avrà solo se società e imprenditore si muniranno degli assetti amministrativi, contabili e organizzativi conformi alla dimensione d'impresa.

La novità normativa impone l'adozione di procedura d'allerta adeguata e volta a rilevare i primi segnali di squilibrio economico-finanziario per poter intervenire tempestivamente, con appropriate misure di risanamento, e sanare le situazioni di crisi.

L'adozione di sistemi *ad hoc* orientati a fornire dati prospettici che prevenivano lo stato di crisi dell'impresa è imposta, in particolare, dai dettami dell'articolo 2086 c.c. ma per poter mantenere la continuità aziendale, bisognerà monitorare le future scelte strategiche che verranno attuate dall'impresa.

E' stato affidato il compito di occuparsi dello schema di disegno di Legge delega, con la delega al Governo, per "*La riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*" ad apposita Commissione di esperti, presieduta dal dott. Renato Rordorf.<sup>10</sup>

Infatti, terminato l'iter di approvazione, il Parlamento ha emanato la Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 che ha delegato il Governo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore, a realizzare la riforma organica della disciplina della crisi e dell'insolvenza<sup>11</sup>.

L'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020<sup>12</sup>, è stata recentemente differita al 1° settembre 2021 dal decreto-legge n. 23 del 2020.

### **3 L'obbligo di diligenza degli amministratori delle società di capitali**

La responsabilità degli amministratori dipende dall'inadempimento degli obblighi derivanti dalla legge e dall'atto costitutivo.

In base ad una tradizionale ripartizione, gli interpreti distinguono tra gli obblighi a contenuto specifico e gli obblighi a contenuto generico, tra i primi ad esempio, l'obbligo di convocare l'assemblea in presenza di perdite rilevanti (sotto il profilo civilistico), di redazione del bilancio, di impugnazione delle deliberazioni invalide.

I secondi, nascono, invece dall'onere di diligenza sancito dall'art. 2392 c.c.<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Articolo 4, lettera e), Legge delega 155/2017.

<sup>10</sup> Presidente di sezione della Corte di Cassazione e componente della Commissione (formata da magistrati, docenti universitari, professionisti e supportata da un Comitato Scientifico).

<sup>11</sup> In data 10 febbraio 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge contenente la delega al Governo n. 3671. Successivamente ad alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il 1° febbraio 2017 la Camera ha approvato la Legge delega 3671-bis. L'11 ottobre 2017, il Senato ha approvato l'atto senza apportare alcuna modifica.

<sup>12</sup> L'entrata in vigore è stata prorogata a causa dell'emergenza sanitaria (Covid-19, inoltre è stato predisposto uno schema di D.Lgs. correttivo del codice della crisi d'impresa ora al vaglio del parlamento.

<sup>13</sup> C. Conforti, *La responsabilità civile degli amministratori di società*, I, Milano, 2003, 3 ss.

L'accertamento della diligenza, nel caso concreto, richiede di verificare la condotta degli amministratori sotto diversi profili. In primo luogo occorre prendere in considerazione la natura dell'incarico affidato, connesso alle caratteristiche dell'impresa. La condotta sarà valutata anche sulla base della posizione rivestita dal singolo amministratore nel contesto del consiglio di amministrazione, valutandone eventuali deleghe nonché le sue specifiche competenze.

Al fine di adempiere all'obbligo di diligenza tenendo conto del fattore climatico, nuove competenze potrebbero essere richieste agli amministratori e molteplici potrebbero essere le fonti di responsabilità. L'obbligo di diligenza di cui all'art. 2392 c.c. dovrà essere adempiuto considerando l'acquisizione della conoscenza necessaria per essere in grado di monitorare la gestione della società tenendosi costantemente informati sugli effetti che i cambiamenti derivanti dal clima potrebbero produrre sull'attività imprenditoriale della singola società.

In sintesi, l'organo amministrativo nella strategia aziendale dovrà adoperare parametri idonei a segnalare i rischi legati al cambiamento climatico per la finanza sostenibile. In tal modo, i consiglieri di amministrazione possono tentare di proteggere la società dai rischi per la perdita di fondi degli investitori e di competitività sul mercato<sup>14</sup>.

#### **4 Il principio degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati nei novellati artt. 2381 e 2475 c.c.**

Sotto il profilo della nostra analisi occorre esaminare l'art. 2381, co. 3 e 5 c.c. che definisce nel dettaglio le relazioni tra organi delegati, quali amministratori delegati o comitato esecutivo, e organi deleganti.

Tali disposizioni, per gli organi delegati, introducono il dovere "di agire in modo informato" e delineano le competenze e quindi le responsabilità soprattutto in merito alla predisposizione di adeguati assetti organizzativi.

Per cui, la struttura organizzativa può essere ritenuta adeguata quando: l'attività decisionale e di direttiva sia esercitata dai soggetti cui siano stati attribuiti i relativi poteri, sia stato redatto un organigramma aziendale, sussistano direttive e tecniche aziendali aggiornate e diffuse, esistano procedure che assicurino la presenza di personale competente. Il parametro dell'adeguatezza dipende anche dalla sussistenza di metodologie che assicurano l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno, della gestione dei rischi; nonché tempestività, attendibilità e completezza dei flussi informativi.

---

<sup>14</sup>Modelli di business utili alla costituzione di società che ottemperano agli obblighi di informazione da divulgare agli investitori per il rispetto del clima e dello sviluppo sostenibile in generale. La più grande società di investimento del mondo BlackRock ha compilato una lista nera contenente quasi 250 società che non hanno fatto progressi sufficienti nell'integrare il rischio climatico nei rispettivi modelli di business e nelle informative, pubblicando apposito report.

Invece, per quanto attiene all'aspetto amministrativo-contabile elementi indispensabili sono<sup>15</sup>: la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, e l'interazione tra i processi di pianificazione e gestione ed i sistemi integrati dei rischi di impresa.

Da quest'ultimo punto di vista è richiesta un intenso legame tra il conseguimento degli obiettivi di lungo periodo e il mantenimento del profilo di rischio complessivamente assunto dall'impresa<sup>16</sup>.

La gestione integrata dei rischi d'impresa<sup>17</sup> può offrire un valido supporto al presidio dei processi aziendali, in prospettiva tanto operativa quanto strategica. Infatti, il presidio e monitoraggio della pericolosità dei processi aziendali consente di intercettare rapidamente i fattori che ostacolano la riuscita delle attività in corso, permettendo, così, di realizzare un controllo di tipo strategico<sup>18</sup>. Queste valutazioni devono dunque essere estese ad elementi di tipo prospettico che misurino la capacità dell'impresa di far fronte sia alle obbligazioni assunte che a quelle derivanti dalla prevedibile evoluzione della gestione; ciò presuppone un assetto organizzativo che vada oltre la visione meramente storica, basata cioè sui valori statici del bilancio d'esercizio o di periodo<sup>19</sup>.

Dette regole di natura aziendalistica, pertanto, diventano dovere giuridico di correttezza gestoria ove il cambiamento climatico può rilevare sotto due punti di vista<sup>20</sup>. In riferimento alla regolare tenuta della contabilità e alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Da una recente ricerca che compara i bilanci di più società, due del settore delle energie e due del settore energetico tradizionale rinnovabili, risulta che i principi contabili sono applicati in maniera simile e nessuna delle società include le aspettative, i piani finanziari o gli scenari legati al cambiamento climatico nel bilancio o nella nota integrativa. La ricerca conclude sostenendo che il cambiamento climatico avrà un impatto diverso sul valore futuro dei beni di produzione delle industrie di energia fossile rispetto a quelle di energia rinnovabile: le prime possono aspettarsi flussi di cassa più ridotti in futuro mentre le seconde «probabilmente sottovalutano il potenziale futuro del loro modello di business»; ma queste valutazioni non risultano dalla contabilità di nessuna delle quattro società analizzate laddove invece avrebbero dovuto risultare almeno nella nota integrativa<sup>21</sup>.

---

<sup>15</sup> *Sempre secondo la Norma 3.4 menzionata.*

<sup>16</sup> Venero P. - Frascinelli R. (2019), *Il ruolo degli adeguati assetti organizzativi per l'emersione precoce della crisi aziendale, Relazione al convegno su «Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»*, Torino, 2 aprile 2019, pp. 1 s., 69 s.

<sup>17</sup> (c.d. *Enterprise Risk Management*)

<sup>18</sup> *Attraverso una verifica monitorata dell'adeguatezza dei processi aziendali si avrà un supporto per la direzione laddove si renda necessario un intervento di ridisegno dei processi medesimi, sia a livello operativo che di pianificazione, perseguendo, così, obiettivi di riduzione e/o maggior mitigazione del rischio.*

<sup>19</sup> Zagaria C. , *L'Enterprise Risk Management. Gestione integrata del rischio, profili di comunicazione ed evidenze empiriche*, Torino, (2017) Giappichelli, pp. 15 ss.

<sup>20</sup> Montalenti P. (2019), *Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma*, Relazione al XXXIII Convegno di studio su «Crisi d'impresa. Prevenzione e gestione dei rischi: nuovo Codice e nuova cultura», Courmayeur, 20-21 settembre 2019, pp. 4, 13.

<sup>21</sup> *E' molto importante perché ci sono differenze tra i due tipi di attività industriale che riguardano la valutazione futura dei beni di produzione ma che non risultano dalla contabilità neanche dalla nota integrativa, né dai test di impairment nonostante la Struttura IFRS preveda di assumere un approccio prudente in quanto l'impairment fornisce dati rilevanti per gli investitori potenziali.*



Inoltre, il cambiamento climatico può rilevare, nella singola società di capitali e a seconda delle sue caratteristiche, sotto il profilo della gestione dei rischi. In particolare, il rischio da cambiamento climatico è stato definito come: «*Il contributo che ciascun ente produce sul cambiamento climatico attraverso le emissioni di gas serra, la gestione dei rifiuti e l'efficienza energetica. Dati i rinnovati sforzi per combattere il riscaldamento globale, tagliare le emissioni di CO2 e decarbonizzare è diventato sempre più importante*»<sup>22</sup>.

Al fine di adempiere al requisito di adeguatezza, pertanto, le società di capitali dovranno non solo individuare i rischi, dovuti alla sensibilità dei cambiamenti climatici, ma anche adottare strategie di loro mitigazione<sup>23</sup>.

Il nocciolo duro della gestione dei rischi si è recentemente evoluto, al fine di includere i rischi legati, in generale, alla sostenibilità e sono stati sviluppati strumenti *standard* che consentono di monitorare, tra l'altro, le catastrofi ambientali – ciò che può agevolare le società nei processi decisionali e nella pianificazione strategica<sup>24</sup>. Così, attraverso l'obbligo di istituzione di assetti opportuni, il medio-lungo periodo entra nella gestione dell'impresa collettiva in generale.

Al nuovo art. 2086 c.c., i principali articoli oggetto di revisione riguardano: • il 1° comma dell'articolo 2257 c.c., in tema di amministrazione disgiuntiva delle società di persone, ponendo a carico degli amministratori delle società di persone gli obblighi dettati dall'art. 2086 c.c.; • il 1° e il 5° comma dell'articolo 2475 c.c., in tema di amministrazione nelle società a responsabilità limitata, sostituendo al comma 1° una nuova disposizione che pone a carico degli amministratori gli obblighi dettati dall'art. 2086 c.c., comma 2°; • articolo 2476 c.c., con riferimento alla responsabilità degli amministratori nelle S.r.l., con l'aggiunta di un 2° comma; articolo 2476 c.c., con riferimento alla responsabilità degli amministratori nelle S.r.l., con l'aggiunta di un 2° comma; • il 3° e 4° comma dell'articolo 2477 c.c., con riferimento alla nomina degli organi di controllo nelle S.r.l., amplia le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina degli organi di controllo o del revisore.

Il principio degli “assetti amministrativi, contabili e organizzativi adeguati” nell'art. 2381 c.c. in combinato disposto con la nuova formulazione dell'articolo 2086, comma 2, c.c., prevede che tutte le imprese collettive nell'istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili che rispondano al criterio di adeguatezza, hanno l'obbligo di tenere conto, tra i vari fattori, anche del cambiamento climatico che potrebbe rilevare, a seconda delle caratteristiche della singola impresa,

---

<sup>22</sup>Nel 2018 il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e il Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (c.d. COSO) hanno avuto un nuovo approccio che considera l'integrazione dei fattori della sostenibilità in generale (c.d. ESG) nei processi di gestione integrata dei rischi (COSO e WBCSD 2018).

<sup>23</sup>Per esempio, la riduzione di energia da fonti fossili tramite efficientemente energetico e lo sviluppo di energie alternative oppure l'applicazione di misure compensative rispetto all'emissione di CO2, quali la riforestazione.

<sup>24</sup>Antoncic M. (2019), *Why Sustainability? Because Risk Evolves and Risk Management Should Too*, in «Journal of Risk Management in Financial Institutions», 12, 3, pp. 206 s.

sia sotto il profilo della contabilità che della gestione dei rischi – ciò che è fondamentale per la corretta valutazione degli attivi<sup>25</sup>.

Ogni società dovrà stimare i rischi fisici e di transizione a seconda della sua attività ed area geografica. Gli eventi climatici potrebbero provocare cambiamenti repentini; perciò bisogna prevenirli e prevederli perché altrimenti i danni potrebbero aggravarsi. Il problema è che gli scenari sui cambiamenti climatici sono plurimi e quindi non è possibile presumere con esattezza quello che succederà; inoltre anche se l'Europa ha inequivocabilmente avviato una forte politica di decarbonizzazione, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione, il 28 novembre 2019, che dichiara: «*l'emergenza climatica e ambientale*» invitando «*la Commissione, gli stati membri e tutti gli attori globali, a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia prima che sia troppo tardi*»<sup>26</sup>.

Dette osservazioni si riflettono sulla configurazione dell'obbligo di diligenza degli amministratori, con riferimento al cambiamento climatico, nell'istituzione di “assetti amministrativi, contabili e organizzativi” e nella valutazione della loro adeguatezza. Sia nelle s.p.a. che nelle s.r.l., ai sensi degli artt. 2381 e 2475, comma 6, c.c., dovrà essere delineato un relativo, specifico e dettagliato protocollo la cui realizzazione costituisca il contenuto prioritario dell'obbligo di diligenza degli amministratori – nel senso che che tenga anche conto dei rischi climatici, fisici e di transizione.

Oltre la giurisprudenza anche la dottrina si è soffermata ad analizzare se la creazione di “assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati” costituisca un obbligo degli amministratori, autonomo rispetto all'esercizio della diligenza, la cui violazione potrebbe far sorgere in capo agli stessi responsabilità «per inottemperanza ad obblighi di contenuto specifico»; ma sembra maggioritaria la tesi di obbligo quale contenuto prioritario dell'obbligo di diligenza e non separato da esso<sup>27</sup>. Precisamente è stato argomentato che il rinvio normativo ad una clausola generale quale l'adeguatezza «*ha tutta l'aria di essere una specificazione della diligenza*»<sup>28</sup> ed ancora che il c.d. dovere «specifico» costituisca pur sempre espressione del “generale obbligo di corretto e diligente esercizio del potere di amministrazione”<sup>29</sup>.

Autorevole dottrina ha spiegato come, in generale, l'art. 2381, comma 6, che dispone “l'obbligo di agire in modo informato” “si traduce «non solo nell'obbligo di prendere cognizione delle informazioni

---

<sup>25</sup>Tutto ciò prescinde dalle caratteristiche dimensionali dell'impresa perché può interessare anche le società di piccole dimensioni.

<sup>26</sup>L'art. 2 della Risoluzione sollecita la Commissione a verificare l'impatto climatico ed ambientale di tutte le proposte legislative e finanziarie affinché siano in linea con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura al di sotto di 1,5°C; l'art. 4 sollecita la Commissione ad una specifica riforma delle politiche di investimento nei settori agricolo, commerciale, energetico, del trasporto e delle infrastrutture che sia in linea con questo obiettivo (European Parliament 2019).

<sup>27</sup>Amatucci C. (2016), *Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment rule*, in «*Giur. comm.*», 6, pp. 643, 647, 662 s.

<sup>28</sup>Spolidoro M.S. (2019), *Note critiche sulla «gestione dell'impresa» nel nuovo art. 2086 c.c.*, in «*Riv. dir. societario*», 2-3, pp. 253, 266 s.

<sup>29</sup>Benedetti L. (2019), *L'applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori*, in «*Riv. dir. societario*», 3, pp. 419, 428.

ricevute dagli organi delegati bensì anche nel dovere di attivarsi [...] per chiedere che i consiglieri delegati forniscano informazioni in consiglio, ove non ne siano state date ovvero quelle ricevute siano reputate carenti, contraddittorie o inattendibili»<sup>30</sup>.

L'ignoranza non protegge gli amministratori dalla negligenza; quindi, devono informarsi e tenersi informati sull'impatto climatico relativamente al proprio business, sulla possibilità che si materializzi favorevolmente o negativamente e, in quest'ultimo caso, devono comprendere – tempestivamente – come gestire questo rischio al fine di adempiere all'obbligo di diligenza. Se l'istituzione di un protocollo "organizzativo, amministrativo e contabile adeguato" costituisce cronologicamente il primo passo nell'adempimento dell'obbligo di diligenza, la gestione del fattore climatico si manifesterà sia nelle singole decisioni di investimento, che nella definizione della strategia della società, che nella pianificazione finanziaria<sup>31</sup>.

In alcuni casi l'obbligo degli amministratori va al di là della considerazione dei soli rischi ma richiede anche di prendere specifiche decisioni al fine di carpire ogni opportunità per mirare al meglio l'interesse della società. Le decisioni del consiglio di amministrazione si fondano sulla c.d. convinzione ragionevole che una determinata decisione sia nel migliore interesse della società<sup>32</sup>.

Il criterio oggettivo, su cui si basa lo *standard* della ragionevolezza, richiede che ci sia una conoscenza informata del nostro tempo e la scienza ha oramai pubblicizzato con discreta chiarezza cosa potrebbe succedere a seconda se gli obiettivi dell'Accordo di Parigi vengano o meno centrati<sup>33</sup>. Sotto il profilo dell'obbligo di diligenza in capo al consiglio di amministrazione, questo determina - nelle valutazioni di medio-lungo periodo – due alternative. Da un lato, se gli obiettivi dell'Accordo di Parigi non dovessero essere rispettati, un aumento notevole dei costi per danni fisici ad infrastrutture e persone. Viceversa, il rispetto di detti Accordi vorrebbe dire l'emanazione, da parte degli Stati, di leggi che molto velocemente<sup>34</sup> obblighino le imprese a ridurre le emissioni di CO2 attraverso tasse, sanzioni etc. e quindi, specularmente, la valutazione da parte dei organi di amministrazione dei costi

---

<sup>30</sup>Cottino G. (2018), *Lineamenti di diritto commerciale*, Bologna, Zanichelli, pp. 366, 370.

<sup>31</sup>Al fine di formulare il processo deliberativo più corretto potrebbero essere indispensabili competenze specialistiche, nel qual caso se non presenti all'interno del consiglio, rientra nell'obbligo di diligenza degli amministratori rivolgersi a consulenti esterni.

<sup>32</sup>Il punto generale è unanime in giurisprudenza. Cfr., ad esempio: Cass., 12 febbraio 2013, n. 3409 secondo cui «il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità»; Cass., 2 febbraio 2015, n. 1783 secondo cui: «Il giudizio sulla sussistenza, in relazione ad una determinata operazione, di una violazione da parte dell'amministratore della clausola generale di agire con diligenza non può mai investire le scelte di gestione, ma solo la diligenza mostrata dall'amministratore nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere: quel giudizio quindi si sostanzia nella verifica sulla eventuale omissione di quelle cautele, verifiche informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità».

<sup>33</sup>Nell'ottobre 2018 l'Intergovernmental Panel on Climate Change («IPCC») delle Nazioni Unite ha precisato che un incremento della temperatura media mondiale di oltre 1,5°C entro fine secolo aumenterebbe intensità e frequenza dei disastri ambientali e perciò raccomanda che non si superi questa misura (The Intergovernmental Panel on Climate Change 2018). Tuttavia lo United Nations Environmental Programme («UNEP») ha, di recente, pubblicato il rapporto annuale da cui risulta che, se anche gli impegni presi fino a questo momento dai Paesi in virtù dell'Accordo di Parigi venissero rispettati in pieno, la temperatura aumenterebbe comunque di 3,2°C entro la fine del secolo con conseguenze catastrofiche; perciò gli scienziati dell'UNEP raccomandano di eliminare le emissioni di gas serra del 7,6°C ogni anno dal 2020 al 2030, ciò che vuol dire che gli Stati devono aumentare gli impegni assunti di «almeno cinque volte» (United Nations Environmental Programme 2019)

<sup>34</sup>Considerando l'ultimo rapporto UNEP.

conseguenti – che però possono essere schivati se si investe, sin da ora, in innovazioni tecnologiche ed energetiche al fine di evitare eventuali sanzioni, anche compensando l'emissione di CO2 (ad esempio, attraverso la riforestazione o lo stoccaggio del carbonio), e, al contempo, di aumentare la redditività<sup>35</sup>.

Inoltre, il rischio climatico è vagliato dal *venture capital* o dai fondi di *private equity* in particolare modo per le piccole-medie e per le banche. Queste ultime, in particolare, dovranno essere sempre più vigili ai destinatari dei loro finanziamenti; difatti a livello europeo si discute di far rientrare nel capitale prudenziale delle banche anche il rischio climatico, in quanto gli *shock* ambientali possono aumentare il numero di crediti *non performing*, nel portafoglio, delle banche che fossero particolarmente esposte a imprese o famiglie localizzate nelle aree più a rischio ambientale e ciò potrebbe condurre gli istituti a restringere l'offerta di credito<sup>36</sup>. Perciò la mancata considerazione del rischio climatico può comportare la violazione dell'obbligo di diligenza rendendo meno interessante una determinata società per i potenziali investitori o finanziatori.

---

<sup>35</sup>La tempestività delle decisioni è fondamentale: alla luce degli obiettivi che la nuova Commissione Europea si è posta, per raggiungere la neutralità di emissioni nel 2050, «le decisioni ed azioni devono essere prese nei prossimi cinque anni» (European Commission 2019). Inoltre, in questo campo l'applicazione del criterio della ragionevolezza deve tenere il passo con lo sviluppo delle conoscenze scientifiche più all'avanguardia: ed ora la scienza è in grado di prevedere quello che può succedere nelle varie aree geografiche a seconda dei singoli scenari di cambiamento climatico, utilizzando specifici strumenti e metodologie (Fondazione Enrico Mattei 2019).

<sup>36</sup>Rossi S. (2018), *Finanza e cambiamento climatico*, intervento del 16 aprile 2018, Scuderie di Palazzo Altieri, Roma, convegno organizzato da Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito.

## Capitolo II

### **Gli interventi degli amministratori tesi a mitigare i rischi derivanti dal cambiamento climatico**

#### **1 La gestione di impresa nelle società di capitali**

L'introduzione del principio di esclusiva competenza gestoria degli amministratori rappresenta una delle novità più rilevanti previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza e, al contempo, anche quella su cui maggiormente si è focalizzato l'interesse degli interpreti. Com'è noto, il legislatore ha introdotto una clausola generale di corretta gestione dell'impresa di carattere trasversale ai molteplici modelli di organizzazione dell'attività d'impresa mediante l'aggiunta di un secondo comma all'art. 2086 c.c. (rubricato ora "Gestione dell'impresa" e non più "Direzione e gerarchia nell'impresa") che ha posto, in capo all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, l'obbligo di istituire un assetto amministrativo, organizzativo e contabile adeguato alle dimensioni dell'impresa e alla natura (art. 375, comma 2, CCII). Allo stesso tempo è stata prevista (all'art. 377, commi 1, 2 e 4 CCII) la modificazione degli artt. 2257, 2380 bis (e 2409 novies in caso di sistema dualistico) e 2475 c.c., disponendosi in modo ripetuto che *"la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale"*. Il *quid* interpretativo da sciogliere è capire come questa nuova previsione si collochi, in particolare, nell'ambito delle disposizioni relative alle S.r.l., e specialmente nel sistema di suddivisione interorganica delle competenze. La nuova norma pone infatti un problema di coordinamento rispetto ad altre disposizioni in particolare quelle di cui agli artt. 2479, comma 1, c.c., che consente di affidare competenze gestorie ai soci; 2468, comma 3, c.c., che stabilisce, a favore di singoli soci, peculiari diritti riguardanti l'amministrazione della società; 2476, comma 7, c.c., per il quale sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che abbiano volontariamente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Diverse sono le ricomposizioni degli interpreti con riferimento al nuovo comma 1 dell'art. 2475 c.c.<sup>37</sup>. Taluni tendono a renderlo coerente con l'ampia flessibilità che la riforma del 2003 ha consentito nella S.r.l. nel distribuire la divisione delle competenze gestorie fra amministratori e soci, con assegnazione a quest'ultimi di una notevole ingerenza nell'amministrazione, perciò è stato detto che la gestione

---

<sup>37</sup> In una prima lettura - la portata precettiva della previsione dell'art. 2475, comma 1, c.c. nell'ambito della disciplina della S.r.l. - la divisione delle competenze in materia di gestione fra soci e amministratori è rimessa allo statuto o alle scelte dei soci o degli amministratori.

dell'impresa deve essere intesa "in senso circoscritto e specifico" come connessa "all'organizzazione della gestione dell'impresa"<sup>38</sup>. In tale riforma gli aspetti relativi alla gestione rimarrebbero invariati, mentre quelli connessi all'organizzazione verrebbero precisati in base alle due norme novellate, tra loro strettamente legate, degli artt. 2086 e 2475 c.c., che verrebbero lette l'una (quella dell'art. 2475) in funzione dell'altra (quella dell'art. 2086)<sup>39</sup>. Il sistema, secondo questa interpretazione, mal sosterebbe la trasposizione della disciplina dettata dall'art. 2380 bis c.c. per le società per azioni e inerente al potere decisionale dell'attività di gestione alle S.r.l., in quanto, sino all'entrata in vigore dell'art. 377 CCII, la competenza sulle decisioni relative alle operazioni gestorie spettava nelle S.r.l. sia agli amministratori sia ai soci<sup>40</sup>.

Secondo altra opinione dottrinale la nuova disciplina si tradurrebbe sul piano sistematico in un elemento di sviluppo del modello della S.r.l., sempre con riguardo ai poteri di gestione di amministratori e soci. Essa è finalizzata al governo della crisi: per il quale è importante avere come referente unico e qualificato l'organo amministrativo, e non (anche) una disorganica massa di soci. In altri termini, quanto detto<sup>41</sup> costituisce la corretta interpretazione di cui al primo comma dell'art. 2475 c.c. e del principio di esclusività della gestione degli amministratori, e comporterebbe l'attribuzione ai soli amministratori della gestione dell'impresa, e quindi di tutte le attività utili alla realizzazione dell'oggetto sociale<sup>42</sup>.

Infine, per altri Autori, nell'esaminare tale variazione normativa bisogna attenersi alla lettera al riformulato testo dell'art. 2475, 1° co., c.c. e, di conseguenza, ammettere la forza innovatrice della novella, secondo la quale nelle società a responsabilità limitata si inserisce un rapporto soci-amministratori di tipo autorizzativo, sulla falsa riga di quanto previsto dal Codice Civile in tema di modello azionario<sup>43</sup>.

Si tratta di dubbi che sembrerebbero ormai stati risolti dal Legislatore: in base all'art. 40 dello schema di decreto correttivo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, infatti, si muta nuovamente

---

<sup>38</sup> *Alla luce del principio generale sancito dal secondo comma dell'art. 2086, alla creazione, all'aggiornamento e all'applicazione degli assetti idonei, che spettano esclusivamente agli amministratori. In altri termini, occorrerebbe distinguere tra piano dell'organizzazione (di esclusiva competenza degli amministratori) e piano dell'operatività della società, di competenza degli amministratori e/o dei soci a seconda del modello effettivamente adottato.*

<sup>39</sup> *L'art. 2086 sarebbe in altri termini la chiave di lettura dell'art. 2475: la predisposizione degli assetti organizzativi costituirebbe un a priori rispetto alla gestione (in senso proprio), e quindi le regole di carattere organizzativo (tese a imporre doveri e stabilire responsabilità di natura organizzativa) si collocherebbero su un piano distinto rispetto a quello delle regole attributive della competenza in ordine alla decisione di atti propriamente gestori.*

<sup>40</sup> *Per quanto questa interpretazione presenti il pregio della cautela, che consente di mantenere immutati gli attuali assetti di potere endosocietario, vi è un'interpretazione che permette di comprendere la vera portata innovativa del nuovo comma 1 dell'art. 2475. In ordine alla quale non può essere tralasciata la rilevanza della totale coincidenza (anche lessicale) con il principio dettato per le S.p.a. dall'art. 2380 bis c.c. - non può che avere nella S.r.l. il significato che ad essa è attribuito nella S.p.a., con relativo, forte avvicinamento dei modelli (non più soltanto sul piano finanziario, come è avvenuto a seguito della nuova disciplina delle PMI, ma anche sul piano della governance), che appare riportare alla configurazione della S.r.l. come "piccola anonima".*

<sup>41</sup> *Relativo al compimento da parte degli amministratori delle operazioni indispensabili per l'attuazione dell'oggetto sociale, non è per vero contenuto nella previsione dell'art. 2086 relativa agli assetti organizzativi dell'impresa, ma compare, anch'esso come un "veicolo" (al pari di quello degli assetti dell'art. 2086), in tutte le norme connesse agli assetti organizzativi societari, e si sostanzia nella gestione dell'impresa societaria.*

<sup>42</sup> L. CALVOSA *Gestione dell'impresa società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c.*, in *Le società*, 7, 2019, pp. 800 ss.

<sup>43</sup> F. MAGLIULO, *I poteri degli amministratori di società a responsabilità limitata a seguito del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Riv. not.*, 2019, 2, p. 307 ss.,

l'art. 2475, 1° co., c.c. scambiando le parole “«*la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale*»”, con le seguenti: «*l'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori*»<sup>44</sup>.

Il correttivo pare scegliere la prima ricostruzione proposta così da sbrogliare il dubbio interpretativo: agli amministratori di S.r.l. compete in via esclusiva – senza quindi che i soci possano intromettersi a riguardo – istituire sistemi organizzativi adeguati per l'ente, viceversa, l'adozione di scelte gestionali – nei limiti disciplinati dal Codice Civile e dall'atto costitutivo - può essere posta in capo ai soci o agli amministratori.

## **2 L'adeguamento della gestione di impresa al cambiamento climatico**

Oltrepassati questi dubbi, è di particolare interesse rilevare come il *World Economic Forum* abbia emanato ben otto Principi guida con l'obiettivo di orientare il *management* nella gestione dei rischi e delle opportunità legati al cambiamento climatico, soprattutto, con lo scopo di scongiurare azioni legali di risarcimento danni a cui la società potrebbe essere esposta<sup>45</sup>.

Occorre osservare che, oltre alla tutela dell'ente, si tratta di principi che hanno come obiettivo la salvaguardia dell'ambiente, il contenimento delle possibili conseguenze negative per gli amministratori e, indirettamente, la tutela dei soci che sarebbero lesi in caso di azioni risarcitorie a carico della società.

In particolare: il primo Principio conferisce al consiglio di amministrazione la responsabilità di governare le opportunità e i rischi legati al cambiamento climatico<sup>46</sup>, il secondo statuisce invece e l'obbligo di raccogliere le informazioni peculiari sul tema, anche attraverso l'ausilio di esperti<sup>47</sup>. Per il terzo Principio il tema del cambiamento climatico deve essere situato all'interno della struttura organizzativa della società, dal consiglio di amministrazione al *management*<sup>48</sup> e il quarto fissa l'esigenza che i rischi e le opportunità considerevoli per la singola impresa nel breve, medio e lungo termine devono essere valutati nella gestione della società e quindi nelle decisioni di investimento

---

<sup>44</sup>Cfr. schema di Decreto Legislativo A.G. 175 correttivo del Codice della Crisi d'Impresa approvato in data 13-02-2020 dal Consiglio dei Ministri in forza della delega di cui alla l. n. 20 del 2019, attualmente all'analisi del parlamento.

<sup>45</sup>Pur se pensati per società di grandi dimensioni il riferimento ad essi, adattandoli alle caratteristiche dimensionali della singola impresa ed alla realtà giuridica italiana, può agevolare la definizione di procedure, per tutte le società di capitali, che permettono di governare il clima e di definire al meglio gli assetti amministrativi, contabili e organizzativi.

<sup>46</sup>Ciò si adatta al nostro ordinamento in quanto, come argomentato, secondo il codice civile è il c.d.a. responsabile per l'istituzione di assetti amministrativi, organizzativi e contabili che permettono l'identificazione e la conseguente gestione dei rischi e delle opportunità connesse al cambiamento climatico.

<sup>47</sup>Anche questo principio è perfettamente correlato alla configurazione del contenuto dell'obbligo di diligenza in diritto italiano.

<sup>48</sup>Per le società di più piccole dimensioni la competenza in materia deve essere estesa ai dipendenti che si occupino dei controlli interni o della contabilità.

che abbiano un orizzonte temporale molto ampio<sup>49</sup>. Secondo il quinto Principio il punto fondamentale da calcolare è se il singolo business sia resiliente rispetto alle prospettive connesse al cambiamento climatico, quindi la strategia della società deve essere formulata tenendo conto dei rischi e delle opportunità collegati al cambiamento climatico<sup>50</sup> mentre il sesto principio fa riferimento all'opportunità di stabilire, nella remunerazione degli amministratori e del *management*, dei *target* legati al raggiungimento degli obiettivi climatici al fine di stimolare la loro realizzazione. Questi incentivi potrebbero essere funzionali per verificare la coerenza delle decisioni assunte rispetto ai rischi nascenti dai cambiamenti climatici. Il settimo Principio si interessa della trasparenza sui rischi che deve emergere dal bilancio o in altri documenti (es. rapporti di sostenibilità)<sup>51</sup> e infine l'ultimo Principio fa riferimento allo scambio di competenze con società dello stesso settore, investitori, altri *stakeholders* per carpire ed anticipare regole e tendenze, tenersi aggiornati sulle metodologie che permettono di anticipare le conseguenze del cambiamento climatico in singole aree geografiche. Anche quest'ultimo strumento può facilitare una maggiore cognizione da parte del consiglio di amministrazione del tema che è in continua evoluzione.

Il Comitato per la *Corporate Governance* nato nel 2011, al fine di sostenere le principali associazioni di imprenditori nel campo degli investitori professionali e di Borsa Italiana S.p.a., ha approvato e pubblicato il 31 gennaio del 2020 il nuovo Codice di Corporate Governance, in precedenza “Codice di Autodisciplina” del luglio del 2018<sup>52</sup>.

La nuova edizione presenta un totale di sei articoli in cui si stabiliscono : i *principi*, che definiscono gli obiettivi di una buona *governance*, e in *raccomandazioni*, che individuano i comportamenti idonei a dare attuazione agli obiettivi indicati nei *principi* (c.d. *best practice*)<sup>53</sup>.

Ogni società che aderisce al Codice ha il vincolo di includere nella “relazione sul governo societario” tutte le informazioni, nonché le modalità di attuazione del Codice stesso : le informazioni pubblicate diventano una vera e propria comunicazione sociale, con tutte le conseguenze amministrative, civili e penali che scaturiranno dalla diffusione di informazioni non corrette.

---

<sup>49</sup> Da questo punto di vista, per l'intercettazione dei molteplici scenari di cambiamento climatico prevedibili, dovranno risultare in allineamento con le Raccomandazioni della Task Force del Financial Stability Board.

<sup>50</sup> Il consiglio di amministrazione deve accertarsi che i rischi e le opportunità siano opportunamente identificati, gestiti e monitorati e che la società abbia una strategia che preveda il generale incremento, in frequenza e pericolosità, di eventi climatici rigidi oltre che i rischi di repentini cambiamenti legislativi.

<sup>51</sup> Si è già detto di come il cambiamento climatico rilevi ai fini della corretta rappresentazione contabile. Da questo punto di vista può aggiungersi che sono tante le società (anche di minori dimensioni) che volontariamente redigono rapporti di sostenibilità, nel qual caso il riferimento sia ai rischi che alle opportunità legate al clima dovrebbe essere inserito.

<sup>52</sup> Il nuovo Codice è rivolto a tutte le società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.a. Le società che hanno il Codice lo applicano a partire dal primo esercizio che inizia, successivamente al 31 dicembre 2020, informandone il mercato nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022.

<sup>53</sup> L'adesione al Codice, e quindi ai suoi principi e raccomandazioni, è volontaria e basata sul principio “comply or explain”, con la prevalenza della sostanza sulla forma e la cui applicazione si avrà a partire dall'esercizio 2021.



La chiarezza del Codice viene, altresì, assicurata tramite l'introduzione di più definizioni tra cui: amministratori, organi di amministrazione e controllo, piano industriale, società a proprietà concentrata, società "grande" e successo sostenibile. Altro importante aspetto innovativo interessa la maggiore flessibilità e proporzionalità che si individua nel testo delle norme.

Nonostante, infatti, il Codice si rivolge a tutte le società, le raccomandazioni sono graduate in ragione delle dimensioni dell'impresa e le prescrizioni adeguate in funzione della struttura<sup>54</sup>.

Tra i principi e le raccomandazioni si evince che l'organo di amministrazione conduce la società prefiggendo il successo sostenibile.

### **3 Il ruolo degli amministratori per l'ottenimento delle certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati per Ecolabel, Emas, UNI EN ISO 14001.**

È espressamente previsto che gli amministratori debbano curare “ *l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile*”<sup>55</sup>.

“Che l'obbligo di creare assetti organizzativi adeguati ricada già da tempo sugli amministratori, (...) non vuol dire che nulla sia cambiato a seguito della recente riforma della crisi di impresa”, che tale previsione ha introdotto. Infatti, l'art. 2086 cod. civ., in particolare il comma 2 esprime una regola, applicabile ad ogni impresa in passato specificamente prevista per le società per azioni. Il legislatore della riforma ha dunque universalizzato l'obbligo dell'amministratore di provvedere all'adeguatezza dell'assetto, tuttavia senza specificare la portata dell'obbligo<sup>56</sup>.

Una parte della dottrina reputa che all'amministratore competa “*adottare tutte le misure organizzative idonee, anche se molto costose, ed in ipotesi antieconomiche*”, similmente – “in pratica – a quanto accade per lo svolgimento delle attività pericolose, per il cui esercizio l'art. 2050 cod. civ. impone l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno. In tale prospettiva, l'attività di impresa andrebbe quindi svolta in discontinuità rispetto al passato, dovendosi, ora più che mai, dare spazio al diritto dell'individuo di non correre rischi ed all'opportunità di esercizio dell'impresa in forma solidaristica.”

---

<sup>54</sup>Mentre prima, la proporzionalità era limitata alle sole **dimensioni**, l'attuale **edizione del Codice** va oltre il tradizionale target delle grandi imprese (principalmente istituzioni finanziarie e aziende di Stato) per meglio adattarsi alle **PMI industriali e/o a conduzione familiare** che rappresentano la colonna vertebrale dell'economia italiana e sostengono in **modo sproporzionato** i costi e gli oneri di conformità di una quotazione sul mercato.

<sup>55</sup>Cfr. P. Benazzo, *Il codice della crisi di impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?*, in *Riv. soc.*, 2019, 274 ss.

<sup>56</sup>Sono le parole di Salerno e Iannuzziello, “Nuovi doveri degli organi di gestione, adeguamento degli assetti organizzativi e di BJR dopo la crisi da covid, 2020 [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)”.

Di fronte quindi a circostanze che comportano rischi per beni primari quali la vita e la salute, la predisposizione di assetti organizzativi precauzionali raffigurerebbe un dovere non limitabile alla sola grande impresa ma estendibili a qualunque contesto imprenditoriale<sup>57</sup>.

In tal modo, i gestori sarebbero dunque richiesti di condotte che, “se per quanto riguarda il rispetto dei tanti nuovi doveri, potrebbero dimostrarsi per lo più obbligati”, per ciò che attiene al contrario per gli assetti organizzativi potrebbero provocare atti che conducono l’amministratore a rispondere. Trattandosi di una responsabilità derivante da atti amministrativi la dottrina non potrebbe escludersi il richiamo *business judgment rule* (“BJR”), dalla quale deriva” la non imputabilità agli amministratori degli atti di gestione che sembrano, sulla base di una valutazione *ex ante*, legittimi e non irrazionali”. “In questa prospettiva le scelte gestorie sono cioè sottratte al sindacato giudiziale, che non può sindacarne l’opportunità né la convenienza economica, rimanendo ogni stima riservata ai soci in sede di conferma o revoca degli amministratori. Mentre però è certo che la regola riguardi tutti gli atti attinenti l’esercizio dell’attività di impresa, è invece meno pacifica la sua applicazione alle scelte concernenti gli assetti organizzativi<sup>58</sup>.” Invero, se parte della dottrina pensa che la scienza aziendalistica e le prassi di mercato darebbero contenuto *peculiare* all’obbligo avente ad oggetto la disposizione di adeguati assetti organizzativi, senza lasciare spazio a scelte discrezionali degli amministratori, altra parte, invece, è diverso avviso<sup>59</sup>

Nel caso di specifico interesse, concernente le scelte organizzative per prevenire e gestire i rischi ambientali all’interno delle società, l’aspetto da valutare è che l’Associazione Italiana del *Private Equity, Venture Capital e Private Debt* («AIFI») ha di recente emanato le «Linee Guida ESG» che raccomandano di arricchire le considerazioni di temi ambientali, sociali e di buon governo societario al fine di ridurre i rischi e creare valore sia nella fase di investimento<sup>60</sup> che di monitoraggio periodico<sup>61</sup>, che di exit (mettendo in risalto come i fattori ESG siano stati gestiti dando risalto all’acquirente delle azioni intraprese in modo che questi, a sua volta, possa fare una *due diligence* ESG) (AIFI 2019)<sup>62</sup>.

---

<sup>57</sup> Di questo avviso Salerno e Iannuzziello op. loc. cit.

<sup>58</sup> La giurisprudenza, per contro, non ha per diverso tempo affrontato, se non sommariamente e senza effettive motivazioni, la questione. Avendo di conseguenza suscitato un certo interesse, pur trattandosi di un provvedimento cautelare, la recente decisione con la quale Trib. Roma, 8 aprile 2020, ha concluso in senso favorevole all’applicazione della regola della BJR (anche) alle scelte inerenti gli assetti organizzativi dell’impresa.

<sup>59</sup> Cfr ...così letteralmente Salerno e Iannuzziello op. cit.

<sup>60</sup> Svolgendo preliminarmente uno screening della società oggetto di investimento attraverso una «due diligence ESG».

<sup>61</sup> Definendo degli indici chiave anche ambientali, quali l’inquinamento, il cambiamento climatico etc., e misurando annualmente l’andamento dei risultati di questi indicatori.

<sup>62</sup> R. Orsi, *Arriva la Legge sul Clima: cambia il volto della gestione d’impresa* (La Repubblica, 23 febbraio 2020).

Pertanto, data la sua diffusione, non può costituire giustificazione per un consiglio di amministrazione l'affermazione di non conoscere<sup>63</sup>. Tanto meno gli amministratori potrebbero difendersi affermando di non confidare nel cambiamento climatico perché i Tribunali farebbero riferimento a ciò che gli amministratori avrebbero dovuto sapere secondo lo stato scientifico del tempo<sup>64</sup>. Da ciò la definizione dei compiti degli amministratori privi di deleghe sia nelle s.p.a. che nelle s.r.l. – posto che l'art. 2475 c.c. comma 6° richiama in quanto applicabile l'art. 2381 c.c. – che si traduce :

nell'obbligo di sollecitazione delle informazioni necessarie, secondo la giurisprudenza conforme pronunciata sul tema<sup>65</sup>.

Alla luce di ciò gli amministratori che non tenessero in modo adeguato nota dei rischi e delle opportunità collegate al cambiamento climatico sarebbero negligenti per non avere previsto o mitigato e gestito il rischio da cambiamento climatico oppure per non avere adattato il modello di business. La valutazione fondamentale difatti è inerente alla resilienza di ciascun modello di *business* rispetto all'impatto del cambiamento climatico: come accentuato dalla nuova Commissione Europea, la transizione energetica richiederà «significativi cambiamenti strutturali nei modelli di business». Infine, è in virtù di questi rischi che tutti gli amministratori hanno l'obbligo di sorvegliare<sup>66</sup>.

“L'obbligo di realizzare, da parte degli amministratori di società per azioni, “*assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati*” è certamente una delle maggiori novità della riforma del diritto societario. “La centralità, nel sistema complessivo degli obblighi degli amministratori, del dovere di corretta amministrazione<sup>67</sup> e di assetti adeguati è un elemento a questo punto acquisito. Il compito assegnato dal Legislatore agli assetti sembra poi “via via crescente; ogni giorno, o quasi, si

---

<sup>63</sup> *Dai progressi giurisprudenziali emerge, in generale, che l'ignoranza non può costituire una valida difesa per i consigli di amministrazione; né può costituirla la prova di avere scelto sulla base delle mere informazioni fornite in seno al consiglio di amministrazione, in quanto gli amministratori hanno il potere/dovere di attivarsi per chiedere ogni informazione necessaria alla formulazione della deliberazione. In Cass., 9 novembre 2015, n. 22848 - in Cass. Pen. 7 marzo 2014, n. 32352 è stato affermato che: «la colpa può consistere, in primo luogo, in un difetto di conoscenza, per non avere rilevato colposamente l'altrui illecita gestione: non è decisivo che nulla traspaia da formali relazioni del comitato esecutivo o degli amministratori delegati, né dalla loro presenza in consiglio, perché l'obbligo di vigilanza impone, ancor prima, la ricerca di adeguate informazioni, non essendo esonerato da responsabilità l'amministratore che abbia accolto il deficit informativo passivamente».*

<sup>64</sup> *Ad Esempio, nel Rapporto che annualmente pubblica il World Economic Forum sui maggiori rischi per l'economia a livello macroeconomico i rischi ambientali risultano essere i più pericolosi sui primi cinque, per impatto e probabilità, mentre gli eventi climatici estremi rappresentano il rischio più importante ed il secondo è costituito dal possibile mancato rispetto dell'Accordo di Parigi con conseguente catastrofe climatica (World Economic Forum 2019a).*

<sup>65</sup> *Secondo la Cass., 9 novembre 2015, n. 22848: «il sistema della responsabilità degli amministratori privi di deleghe posto dall'art. 2381 c.c., dal comma 3 al 6, e art. 2392 c.c., come innovati dalla riforma del diritto societario, conforma l'obbligo di vigilanza dei medesimi non più come avente ad oggetto “il generale andamento della gestione” – quale controllo continuo ed integrale sull'attività dei delegati – ma richiedendo loro, secondo la diligenza esigibile sin dal momento dell'accettazione della carica, di informarsi ed essere informati, anche su propria sollecitazione, degli affari sociali, e di trarne le necessarie conseguenze» ovvero sia trattasi di obbligo di informazione attiva e passiva, «nonché di conseguente attivazione, al fine di scongiurare le condotte dei delegati da cui possa derivare danno alla società»; l'amministratore non esecutivo cioè è tenuto ad intraprendere tutte le iniziative, rientranti nelle sue attribuzioni, volte ad impedire gli eventi medesimi, in ciò concretandosi l'obbligo di agire informati. Inoltre la Cass., 31 agosto 2016, n. 17441 ha affermato che: «La responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa. [...] In definitiva gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano ommesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati».*

<sup>66</sup> S. Bruno, “Cambiamento climatico e organizzazione delle società di capitali a seguito del nuovo testo dell'art. 2086 c.c.”, in *Riv. Il Mulino*, 2020, pp. 47 e ss.

<sup>67</sup> *Cfr. Amatucci op.loc. cit.*

aggiungono nuovi tasselli: si pensi, da ultimo, agli assetti in tema di antiriciclaggio<sup>68</sup> e al Codice della Crisi e dell'Insolvenza su cui ci siamo già soffermati in precedenza.

Allo stesso modo gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 – al fine di preservare la società dalla responsabilità da reato - prescrivono agli amministratori di dotarsi di modelli organizzativi adeguati. Una criticità con cui le società di capitali devono inevitabilmente misurarsi quotidianamente<sup>69</sup>.

La disciplina investe più profili : dagli aspetti relativi alle clausole generali della “corretta amministrazione e della adeguatezza” a quelli inerenti gli assetti organizzativi ; dagli aspetti relativi ai compiti previsti dalla legge per gli organi (consiglio di amministrazione, organi delegati, organismo di vigilanza etc..) ai diversi ed ulteriori tipi societari o raggruppamenti tenuti alla costruzione degli assetti<sup>70</sup>.

Sussistono, poi, una serie di strumenti a disposizione delle imprese per implementare il proprio *business* e per migliorare la propria immagine e i loro rapporti nei confronti degli *stakeholders*.

*Sul punto, rilevano la “certificazione rilasciata dagli organismi accreditati per Ecolabel, Emas, UNI EN ISO 14001 che, peraltro, contribuisce all’ottenimento di un modello di sviluppo e consumo sostenibile per l’ambiente. E’ quanto emerge dall’edizione 2018 dell’Annuario dei dati Ambientali, realizzato dall’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a cui hanno anche collaborato le Agenzie regionali nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente (SNPA)”<sup>71</sup>.*

Pertanto, le aziende che vogliono utilizzare strategie RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa) possono implementare buone pratiche volte al rispetto dell’Ambiente o magari optare per forniture da fonti rinnovabili.<sup>72</sup>

Le certificazioni ambientali specifiche dimostrano l’impegno *green* delle imprese e le disposizioni fissate dalla norma UNI EN ISO 14001 che riguarda l’istituzione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e, a livello Europeo, il regolamento EMAS garantiscono agevolazioni economiche alle imprese aderenti <sup>73</sup>.

Infatti le organizzazioni che si certificano o che mantengono le registrazioni, accedono a forme di incentivi economici statali e regionali e godono di procedure amministrative semplificate<sup>74</sup>.

Ciò ha comportato negli ultimi anni una maggiore diffusione tra le imprese delle “certificazioni accreditate dei sistemi di gestione ambientale” in linea con le normative a tutela dell’ambiente .

---

<sup>68</sup> Cfr. *Irrera op. loc. cit.*

<sup>69</sup> Cfr. *Irrera op. loc. cit.*

<sup>70</sup> Amatucci C. (2016), *Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment rule*, in «Giur. comm.»,6, pp. 643, 647, 662s.

<sup>71</sup> *Dati ambientali Ispra, presentati nell’Annuario 2018, mostrano che l’Italia è tra i primi paesi in Europa e nel mondo per numero di certificazioni rilasciate da organismi accreditati, con oltre 20mila aziende che hanno fatto una scelta “green”. Così ACCREDIA, ambiente , le imprese scelgono la certificazione*, in [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

<sup>72</sup> *Vedi ACCREDIA, ambiente , le imprese scelgono la certificazione*, in [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

<sup>73</sup> *Così redazione PMI.it, “ le certificazioni ambientali ISO 14001 ed EMAS, 14 gennaio 2020”, in [www.pmi.it](http://www.pmi.it) op loc cit*

<sup>74</sup> *Vedi redazionePmi.it op. loc. cit.*

Oggi l'Italia è tra i paesi europei che registra il numero più elevato (più di ventimila siti aziendali) di aziende “certificate”. In particolare l'esame delle variazioni annuali tra il 2013 e il 2018 fotografa il *trend* migliore dei siti certificati per la UNI EN ISO 14001<sup>75</sup>.

Tra i primi venti settori IAF, sotto accreditamento per la *UNI EN ISO 14001*, si registra il settore delle costruzioni a causa della sempre più ampia diffusione di sistemi di gestione integrati “qualità, ambiente, sicurezza” certificati dagli organismi accreditati, in conformità alla *UNI EN ISO 9001*, oltre che alle norme UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001<sup>76</sup>. Altri settori interessati sono quelli legati alla fornitura di servizi energetici. In generale “i benefici scaturenti da una certificazione ambientale ottenuta sotto accreditamento” finiscono per incidere positivamente nei rapporti con gli *stakeholder* e accrescono il posizionamento competitivo dell'impresa sul mercato<sup>77</sup>. Le certificazioni ambientali sono inoltre una forte spinta verso politiche aziendali di innovazione attraverso l'attivazione di nuovi investimenti, che determinano spesso anche il miglioramento dei beni prodotti dall'impresa<sup>78</sup>.

“La normazione e le valutazioni di conformità accreditate vanno quindi nella direzione tracciata a livello europeo: *le policies* ambientali richiedono infatti una visione organica e di lungo periodo”<sup>79</sup>. Nell'ambito delle azioni strategiche identificate dall'Unione europea attraverso i piani d'azione ambientali, gli strumenti volontari quale è appunto “la certificazione” sono un elemento fondamentale. Implicano infatti la diretta responsabilità dei produttori attraverso *l'eco-design* e l'adozione di tecniche di produzione a “basso impatto ambientale” aiutano così la transizione verso un'economia verde e sostenibile.<sup>80</sup>

A ciò si aggiunge la forte pressione dei consumatori che attraverso la preferenza verso prodotti “a basso impatto ambientale” finiscono per orientare il mercato. Chi realizza prodotti dotati di eccellenti caratteristiche ecologiche, può chiedere di avvalersi dell'Ecolabel UE<sup>81</sup>. Oggi, più di 37.000 prodotti venduti sul mercato europeo (appartenenti ad un'ampia gamma di gruppi merceologici<sup>82</sup>) portano il marchio Ecolabel UE, il che significa che osservano rigorosi criteri ecologici.

---

<sup>75</sup> Tra i dati raccolti nell'Annuario ISPRA-SNPA, è presente il numero di siti aziendali certificati sotto accreditamento Accredia, in possesso di un sistema di gestione ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001 (306 indicatori per un totale di circa 150 mila dati, organizzati in 460 tabelle e 635 figure, che descrivono una pluralità di fenomeni connessi al tema ambientale, dalla biodiversità al clima, dall'inquinamento atmosferico alla certificazione e registrano le **informazioni ufficiali sullo stato di salute dell'ambiente in Italia**, utili al decisore pubblico per tracciare le proprie policies).

<sup>76</sup> Per la presente nota e per il testo, vedi Accredia - Situazione che riflette lo sviluppo delle certificazioni di sistema di gestione alla luce dell'istituzione di AVC pass, che nel 2014 ha costretto le aziende del settore delle costruzioni (IAF 28) a fornire i propri dati, ai fini della partecipazione ai bandi pubblici, solo se certificate per la qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001.

<sup>77</sup> Accredia op. loc. cit.

<sup>78</sup> Ciò è sempre più vero con la diffusione delle **certificazioni conformi alla nuova norma ISO 14001:2015** che prevede un particolare accento sul *life cycle thinking*. Con tale impostazione **vengono presi in considerazione i potenziali impatti ambientali dei prodotti e/o servizi** a partire dalle fasi del reperimento delle materie prime fino allo smaltimento/recupero finale.

<sup>79</sup> così Accredia op loc cit

<sup>80</sup> Così Accredia op loc cit *Marchio Eco lab UE – la tua Europa* in [www.europa.eu](http://www.europa.eu)

<sup>81</sup> I vantaggi del marchio Ecolabel UE: fa sapere ai clienti che il tuo prodotto rispetta criteri ecologici rigorosi spingendoli ad accordargli più facilmente la loro preferenza, è verificato da terzi e riconosciuto in tutti i paesi dell'UE, migliora la reputazione dell'azienda perché ne evidenzia la responsabilità sociale. Il marchio viene rilasciato dall'organismo nazionale competente, previa verifica della domanda. La procedura si suddivide in sette tappe.

<sup>82</sup> cfr *Marchio Eco lab ue – la tua europa* in [www.europa.eu](http://www.europa.eu)

### Capitolo III

#### **La dichiarazione non finanziaria per le società di maggiori dimensioni e le informazioni sulla gestione dei rischi ambientali.**

#### **1 Il Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e la dichiarazione non finanziaria contenente le informazioni relative ai temi socio-ambientali connessi all'ente.**

Il Decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254 - Emanato in forza dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) - ha attuato nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE in tema di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.<sup>83</sup>

Occorre rilevare come la necessità di aumentare la trasparenza e comparabilità a livello europeo delle informazioni sociali e ambientali delle imprese di tutti i settori possa essere collocata in un periodo antecedente al 2014: l'Esecutivo Europeo, con la comunicazione «L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. — “Insieme per una nuova crescita”», lo aveva messo in evidenza già nel 2011<sup>84</sup>.

Con la Direttiva di cui in parola si è fatto un importante passo in avanti, infatti, le istituzioni europee richiedono ai Paesi Membri uno sforzo ulteriore per migliorare la trasparenza delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese – quantomeno di dimensioni maggiori - il che rappresenta per sua stessa natura un traguardo ambizioso.

Tale Direttiva europea, peraltro, basa la propria ragion d'essere sulla presa d'atto che «la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente [... in considerazione del fatto che] la comunicazione di informazioni di

---

<sup>83</sup> Gasperini, Andrea; Doni, Federica - *La comunicazione delle informazioni non finanziarie: l'attuale quadro normativo. Amministrazione & finanza*, anno 2014, volume 29, fascicolo 8, pp. 17-27

<sup>84</sup> *In tema si veda anche la Comunicazione della Commissione Europea dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» del 25 ottobre 2011 in cui l'Esecutivo dell'Unione evidenziava la necessità di implementare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella. Anche il Parlamento Europeo era ripetutamente intervenuto per prendere posizione a riguardo: in primo luogo le risoluzioni 6 febbraio 2013 sulla «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile» e sulla «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva» ha riconosciuto l'importanza, da parte delle imprese, di comunicare le informazioni in tema di sostenibilità onde individuare i rischi per la sostenibilità e aumentare la fiducia degli investitori e dei consumatori.*

carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società»<sup>85</sup>.

È per tutti questi motivi che il Legislatore Europeo ha inteso individuare specifici obblighi – uguali in tutti gli ordinamenti nazionali - in tema di portata delle informazioni che le imprese operanti sul mercato unico devono mettere a disposizione degli *stakeholders* e delle autorità onde delineare le politiche, dei loro risultati e dei rischi a cui si espongono.

Ciò posto, si prevede in capo alle società qualificabili come “enti di interesse pubblico” di grandi dimensioni, l’obbligo di stilare e presentare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione di natura individuale o consolidata contenente una serie di dati sui temi ambientali, sociali, attinenti alla lotta contro la corruzione, al personale e al rispetto dei diritti umani.

Per quanto di nostro specifico interesse, la relazione deve contenere «informazioni dettagliate riguardanti l’impatto attuale e prevedibile delle attività dell’impresa sull’ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l’impiego di risorse idriche e l’inquinamento atmosferico»<sup>86</sup>.

Introdurre questi obblighi, è evidente, consente di esercitare sulla società – e quindi sui suoi organi – un’importante opera di *moral suation*: consapevoli di dover dare conto all’esterno del proprio operato (anche in questi ambiti aggiuntivi) gli organi sociali saranno portati all’adozione di scelte moralmente in linea con il comune sentire.

Dal punto di vista tecnico occorre notare che si tratta di informazioni che possono essere inserite nell’ambito della relazione di gestione o in appositi documenti separati. Spetta ai gerenti redigere e pubblicare la dichiarazione<sup>87</sup>. Questi documenti sono, successivamente, sottoposti a controlli da parte della società di revisione, nonché, dell’organo interno di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato interno per il controllo sulla gestione).

Al fine di rendere realmente cogente tale obbligo è stato introdotto anche un apposito apparato sanzionatorio fondato su sanzioni di natura amministrativa a carattere pecuniario<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> Parlamento Europeo, risoluzione 6 febbraio 2013 sulla «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile»

<sup>86</sup> Così Direttiva 2014/95/UE 7° considerando. Ivi si aggiunge che «per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare le azioni intraprese per garantire l’uguaglianza di genere, l’attuazione delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Per quanto concerne i diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario può includere informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e/o sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva».

<sup>87</sup> Come si specifica al 18° considerando, si è ritenuto opportuno affidare tale attività agli amministratori giacché «la diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell’organizzazione della società interessata e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di contestare in modo costruttivo le decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando così contro l’omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del «pensiero di gruppo». Contribuisce in tal modo all’efficace sorveglianza della dirigenza e a una governance efficiente dell’impresa».

<sup>88</sup> La legislazione Eurounitaria e quella nazionale sono accomunate da un complessivo approccio flessibile al tema delle informazioni di natura non finanziaria.

In particolare, detta disciplina rivolge gli obblighi descritti precipuamente alle società quotate, alle banche e imprese di assicurazione (nonché di riassicurazione) di grandi dimensioni, in questo modo sono state esonerate le piccole e medie imprese – peraltro numericamente prevalenti – al fine di non introdurre un nuovo aggravio burocratico per queste.

È da notare che l'obbligo di rendicontazione si fonda sul noto principio, di derivazione anglosassone, del *comply or explain*: tali soggetti, infatti, possono non allinearsi alle previsioni normative in uno o più ambiti considerati rilevanti dal legislatore purché giustifichino tale opzione. Inoltre, le società possono non fornire alcuni dettagli con riguardo alle operazioni in corso ove la divulgazione potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa.

## **2 L'ambito soggettivo di applicazione della normativa.**

“Tale regime di trasparenza in tema di informazioni di carattere non finanziario si basa sull'obbligo di redazione e pubblicazione di una dichiarazione che può essere, come detto, relativa alla singola società (c.d. individuale), ovvero riferita ad un gruppo societario (c.d. consolidata)”<sup>89</sup>.

È previsto che queste dichiarazioni dovranno essere redatte per ogni esercizio finanziario, ossia a cadenza annuale, dovranno essere rendicontate le informazioni non finanziarie relative alla frazione temporale corrispondente a quello del bilancio d'esercizio o consolidato di riferimento.

Occorre precisare che sono soggette all'obbligo di redazione della dichiarazione individuale le società che rientrano tra gli “enti di interesse pubblico” e presentano specifiche caratteristiche che le collocano tra le imprese di grande dimensione<sup>90</sup>.

La nozione di enti di interesse pubblico è fornita dal legislatore nell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ove si annoverano in tale categoria, oltre le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, anche banche e imprese di assicurazione e riassicurazione (anche se non aventi azioni quotate su mercati regolamentati).<sup>91</sup>

Tale regime di trasparenza in tema di informazioni di carattere non finanziario si basa sull'obbligo di redazione e pubblicazione di una dichiarazione che può essere, come detto, relativa alla singola società (c.d. individuale), ovvero riferita ad un gruppo societario ( consolidata )<sup>92</sup> milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, ovvero, i venti milioni di euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale.

---

<sup>89</sup> sul tema vedi specialmente Assonime circ. n. 13 del 12 giugno 2017, “Gli obblighi di comunicazioni delle informazioni non finanziarie”

<sup>90</sup> Cfr Assonime circ. n. 13 del 12 giugno 2017 .

<sup>91</sup> Cfr Assonime circ. n. 13 del 12 giugno 2017 .

<sup>92</sup> Cfr Assonime circ. n. 13 del 12 giugno 2017 .



Di converso, per ciò che attiene la dichiarazione di natura consolidata, questa deve contenere di tutte le informazioni di natura non finanziaria afferenti alle società facenti parte di uno specifico gruppo.

Sono tenuti a formalizzare detta dichiarazione non finanziaria di natura consolidata gli “enti di interesse pubblico” che siano *holding* di un gruppo di grandi dimensioni<sup>93</sup>. E’ tale il gruppo costituito da una società controllante e una o più società controllate<sup>94</sup> che complessivamente abbiano avuto su base consolidata, mediamente nell’ultimo esercizio finanziario chiuso, un numero di dipendenti non inferiore a cinquecento e il cui bilancio consolidato riporti il superamento di venti milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, oppure, i quaranta milioni di euro di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

In definitiva, per sapere se una società sia soggetta all’obbligo di redigere una dichiarazione non finanziaria di natura consolidata o meno, deve verificare se sia un ente di interesse pubblico, oppure, sia soggetta all’obbligo di redigere un bilancio consolidato o, ancora, sia un gruppo di grandi dimensioni.<sup>95</sup>

A tal proposito, inoltre, è da evidenziare come “i presupposti in presenza dei quali una società è tenuta a redigere il bilancio consolidato sono sempre quelli indicati negli artt. 25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 127/1991. I principi contabili internazionali IAS/IFRS intervengono a valle di tali presupposti”<sup>96</sup>, delineando i criteri sostanziali da adottare nella stesura del consolidato.

Un aspetto problematico è quello di comprendere l’estensione del potere della *holding*. In particolare, si potrebbe sostenere che tale potere possa arrivare ad incidere sull’assetto amministrativo e organizzativo delle controllate al fine di renderle coerenti con le politiche di gruppo in materia socio/ambientale<sup>97</sup>.

La controllante quindi deve partire in primis, “dalle società incluse nell’area di consolidamento contabile e cioè di tutte le imprese controllate e consolidate in forma integrale “linea per linea” alla chiusura dell’esercizio; successivamente, può effettuare una valutazione che può portare ad escludere dalla dichiarazione”<sup>98</sup> quelle che non appaiono indispensabili onde capire l’attività del gruppo e l’impatto prodotto dall’attività stessa.

---

<sup>93</sup>Art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 254/2016

<sup>94</sup>Per società madri si intendono gli enti di interesse pubblico tenuti alla redazione del bilancio consolidato secondo il decreto legislativo n. 127/1991 oppure secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS14. Per società figlie si intendono le società comprese nel perimetro di consolidamento di una società madre in base alle regole contabili concretamente applicate (decreto legislativo 127/1991 oppure principi contabili internazionali IAS/IFRS).

<sup>95</sup>Cfr Assonime op. loc. cit..

<sup>96</sup>Cfr Assonime op. loc. cit..

<sup>97</sup>Informazioni non finanziarie e in materia di diversità della composizione degli organi sociali: direttiva UE - Rivista delle società, anno 2015, volume 60, fascicolo 1, pp. 215-217

<sup>98</sup>Per la nota e il testo, vedi Assonime

### **3 Il contenuto della dichiarazione e la sua pubblicità: il rapporto con il nuovo art. 2086 c.c.**

La dichiarazione non finanziaria individuale e quella consolidata non differiscono in tema di contenuto e di procedimento di formazione. Una differenziazione si ha, evidentemente, se la dichiarazione costituisca una sezione della relazione di gestione oppure costituisca un documento distinto<sup>99</sup>

In tema di contenuto, peraltro, va segnalato che il legislatore individua specifici ambiti informativi di natura socio/ambientale considerati importanti quali l'ambiente, le comunità di riferimento del territorio su cui questa opera, il personale a qualunque titolo impiegato, il rispetto dei diritti umani, le misure poste in essere per la prevenire la corruzione attiva e passiva.

Tali informazioni sono organizzate in due diversi ambiti, un primo riguardante le strategie aziendali (modello aziendale, principali rischi, politiche praticate e risultati conseguiti), un ulteriore afferente all'impatto dell'attività della società relativamente ai predetti ambiti.

Quindi è stata individuata una griglia di informazioni che ipotizza come rilevanti per le diverse categorie di *stakeholder* interessate alle informazioni non finanziarie. Su di esse la società esegue uno scrutinio teso ad individuare quelle da fornire nell'ambito della dichiarazione onde assicurare la comprensione dell'attività condotta, dei risultati ottenuti, dello specifico andamento e – cosa più importante - dell'impatto prodotto, secondo un criterio di rilevanza (c.d. principio di materialità)<sup>100</sup>.

Il risultato del disposto normativo consente di bilanciare gli obblighi di *disclosure* in forza dell'attività svolta e sulle caratteristiche dell'impresa. Ad esempio, per le imprese caratterizzate da una clientela di natura debole (si pensi ai consumatori o alle microimprese), la categoria dei clienti potrebbe assumere la qualifica di categoria notevole ai fini degli obblighi informativi. Si pensi, al rispetto dei diritti umani in cui sono contenuti anche le politiche di discriminazione verso i clienti<sup>101</sup>; così come all'impatto sociale dell'attività, eventualmente, inclusivo delle comunità con cui si stipula un rapporto contrattuale.

Ne deriva che tali dichiarazioni potrebbero contenere, in modo trasversale rispetto agli ambiti in cui opera l'impresa, informazioni attinenti alla categoria dei clienti, quando essenziali per capire l'attività dell'impresa.<sup>102</sup>

Spetterà ai gerenti garantire che la dichiarazione sia predisposta e pubblicata rispettando la disciplina in esame. La predisposizione di questa, tanto se inserita nella relazione di gestione quanto se

---

<sup>99</sup> Cfr Assonime *op. loc. cit.* : "Il legislatore dispone il contenuto per la dichiarazione individuale (art. 3). ed effettua un rinvio a questa normativa nel definire il contenuto della dichiarazione consolidata, fatto salvo il principio di compatibilità (art. 4, comma 2)."

<sup>100</sup> Il principio della materialità costituisce la regola cardine che ricomprende l'intera area delle informazioni da fornire, ivi comprese le informazioni quantitative d'impatto. I primi due commi dell'art. 3 presentano infatti un collegamento sistematico e sono tra loro connessi.

<sup>101</sup> Cfr Assonime *op. loc. cit.*

<sup>102</sup> Cfr Assonime *op. loc. cit.*

contenuta in un documento autonomo, fa parte nell'esclusiva competenza degli amministratori che ne rispondono in termini di responsabilità<sup>103</sup>.

Nell'adempimento di detti obblighi, gli amministratori agiscono secondo criteri di diligenza e professionalità di cui all'art. 2392 c.c.." Invece, all'organo di controllo spetta il dovere di vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste nel decreto nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento".<sup>104</sup>

Il D. Lgs. n. 254/2016 si occupa anche di definire i passaggi procedurali di formazione e pubblicità per il caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia contenuta in una relazione distinta e separata: per tali ipotesi questa, entro i termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio (o del bilancio in caso di consolidato), sia approvata dall'organo a cui spetta l'amministrazione dell'ente; successivamente deve essere messa a disposizione dell'organo di controllo e del revisore. "Da ultimo, congiuntamente alla relazione sulla gestione, deve essere pubblicata – ancora una volta a cura dei gerenti - nel Registro delle imprese. Con riferimento all'ipotesi in cui tale documento costituisca una sezione della relazione di gestione, si tratterà di un atto di competenza degli amministratori di natura non delegabile e quindi esclusiva. Ciò deriva dal fatto che, come noto, la predisposizione dello schema di bilancio costituisce un'attribuzione del CDA non delegabile"<sup>105</sup>.

In questo ambito si sposa pienamente l'interpretazione combinata in rapporto con il contenuto dell'art. 2086 c.c.; lo specifico sistema normativo in esame introduce, "in buona sostanza, un vero e proprio obbligo", per l'organo amministrativo, "di adottare degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili finalizzati a monitorare, ed eventualmente, rilevare situazioni patologiche"/rischi che potrebbero sfociare anche nella crisi dell'impresa<sup>106</sup>.

Da ultimo, La Legge di bilancio 2019, ha ulteriormente arricchito i contenuti delle dichiarazioni non finanziarie di cui al D.Lgs. n. 254/2016 soprattutto in materia di rischi ambientali e della loro gestione. L'art. 1, comma 1073, della predetta legge ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 254/2016 ed ha imposto non solo l'obbligo di individuare i principali rischi nascenti dalle politiche aziendali, dai beni prodotti o dai servizi forniti etc. ma anche l'individuazione delle strategie aziendali messe in campo in merito alle modalità di gestione dei rischi. Con circolare n° 4 dell'11 febbraio 2019 *l'ASSONIME* ha poi esplicitato le due fondamentali direttive tracciate dalle nuove disposizioni definendo il nuovo "assetto di informazioni richieste" nonché l'esercizio sociale a partire dal quale le nuove disposizioni dovranno trovare applicazione.

---

<sup>103</sup>Cfr. Guglielmetti - *La dichiarazione sulle informazioni non finanziarie: ruoli e responsabilità degli organi aziendali* - *Rivista dei dottori commercialisti*, anno 2018.

<sup>104</sup> Per la nota e per il testo, vedi Assonime.

<sup>105</sup> Cfr. Assonime: "La dottrina fa rientrare tra gli atti non delegabili non solo il bilancio inteso in senso stretto ma anche la relazione di gestione. Medesime indicazioni si hanno anche con riferimento al bilancio consolidato."

<sup>106</sup>Cfr. Bongiorno "Il nuovo codice della crisi di Impresa e la modifica dell' art 2086, 21 novembre 2019", *indiritto.it*



## Conclusioni

La ricerca condotta nell'ambito della tesi ha messo in evidenza una crescente sensibilità del legislatore con riferimento alle tematiche ambientali anche in ambito societario.

In particolare, la legislazione in tema di dichiarazione non finanziaria per le imprese di maggiori dimensioni esaminata nel terzo capitolo (cfr. Il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254), le certificazioni internazionali ambientali di cui si è dato conto nell'ambito del capitolo secondo (cfr. UNI EN ISO 14001 e il regolamento EMAS) e la nuova disciplina in tema di obblighi degli amministratori presentata, in particolare, nei primi due capitoli (cfr. art. 2086 c.c.), testimoniano una costante – ma inesorabile – evoluzione dell'ordinamento in tal senso.

La diffusione delle informazioni di cui alla relazione non finanziaria, in particolare, consente un maggiore controllo dall'esterno della società e tende ad evitare la realizzazione di condotte potenzialmente nocive per l'ambiente, le certificazioni ambientali specifiche, invece, dimostrano la sensibilità e l'impegno green delle imprese (quantomeno di maggiori dimensione), infine, la predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili obbliga i gerenti a calibrare la dimensione endosocietaria anche alla luce della tutela ambientale.

Al pari, è emersa la centralità – anche in questo ambito – della figura dell'organo amministrativo che, come visto, costituisce tassello indispensabile per l'attuazione delle misure legislative esaminate.

Gli amministratori, oltre a tendere al conseguimento e alla realizzazione dell'oggetto sociale, devono anche porre in essere tali misure, inoltre, sono tenuti – in caso di eventi calamitosi provocati dal cambiamento climatico – ad adottare tutte le idonee contromisure, anche se onerose per l'ente, come accade per lo svolgimento delle attività pericolose, per il cui esercizio l'art. 2050 cod. civ. obbliga all'adozione delle misure opportune ad evitare il danno.

In tale prospettiva, l'attività di impresa andrebbe quindi svolta in discontinuità rispetto al passato, dovendosi, ora più che mai, dare spazio al diritto dell'individuo di non correre rischi ed all'opportunità di esercizio dell'impresa in forma solidaristica<sup>107</sup> come, peraltro, testimoniano altri importanti interventi legislativi, si pensi a quello in tema di impresa sociale (cfr. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale) e società benefit (cfr. Art. 1, 376°-384° co., L. 28 dicembre 2015, n. 208).

Da tale impostazione emerge, in definitiva, come in presenza di gravi circostanze in grado di mettere a rischio interessi superiori afferenti alla vita e alla salute di individui e collettività, la predisposizione di assetti organizzativi precauzionali raffigurerebbe un dovere non limitabile alla sola grande impresa ma da estendere anche alle PMI.

---

<sup>107</sup> Cfr. Salerno e Iannuzzello op. cit.

## BIBLIOGRAFIA

- A. Maddison, “L’economia mondiale dall’anno 1 al 2030: un profilo quantitativo e macroeconomico”, edizionipantarei.com, 2008.
- E. Marchetti, “Teorie del ciclo economico. Il dibattito macroeconomico moderno su instabilità ed equilibrio”, Società Editrice Esculapio, 1 apr 2020.
- P. Venero – R. Frascinelli “Il ruolo degli adeguati assetti organizzativi per l’emersione precoce della crisi aziendale”, Relazione al convegno su «Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza», Torino, 2 aprile 2019, pp. 1 s., 69 s
- D. Liakopoulos, “Il regime giuridico dei cambiamenti climatici nell’ambito internazionale e comunitario”, ambienteditto.it , 2005.
- CDP, ”Global climate change analysis”, 2018.
- C. Cattaneo, G. Peri, “The Migration Response to Increasing Temperatures”, Journal of Development Economics, 2016.
- J.D. Sachs, “Il Bene Comune. Economia per un pianeta affollato”, Mondadori editore SPA, 2010.
- World Economic Forum, “The Global Risks Report: cambiamenti climatici ed economia”, 2020.
- J.Pili , “Clima ed economia, gli effetti del riscaldamento globale: Come ha inciso sul divario tra ricchi e poveri”, www.open.online, 2019.
- M.C. Scarnicci, A. Marcelli, P. Pinelli, A. Roma, “Economia, ambiente e sviluppo sostenibile”, Franco Angeli editore, 2015.
- S. Bruno, “Cambiamento climatico e organizzazione delle società di capitali a seguito del nuovo testo dell’art. 2086 c.c., Il Mulino, 2020.
- European Commission, “ The european green Deal”, COM, 2019.  
<https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels->

- European Parliament, “European Parliament Resolution of 28 November 2019 on the Climate and Environment Emergency”, RSP, 2019.
- J. M. ABBRUZZO, Il nuovo articolo 2086 c.c. dopo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), 2019.
- G.F. Campobasso, “Diritto commerciale e diritto delle società”, UTET, 2015.
- Cottino G. (2018), Lineamenti di diritto commerciale, Bologna, Zanichelli, pp. 366, 370.
- M. Irrera – C. Amatucci, “Assetti adeguati e modelli organizzativi: nella corporate governance delle società di capitali”, Bologna: Zanichelli, 2016.
- M.S. Spolidoro (2019), Note critiche sulla «gestione dell’impresa» nel nuovo art. 2086 c.c., in «Riv. dir. societario», 2-3, pp. 253, 266 s.
- World Economic Forum (2019b), How to Set Up Effective Climate Governance on Corporate Boards. Guiding Principles and Questions, January.
- C. Conforti, La responsabilità civile degli amministratori di società, I, Milano, 2003, 3 ss.
- A. De Nicola, sub art. 2392 c.c., in Amministratori, sub artt. 2380 - 2396 c.c., a cura di F. Ghezzi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2005, 559 ss.
- Zagaria C. (2017), L’Enterprise Risk Management. Gestione integrata del rischio, profili di comunicazione ed evidenze empiriche, Torino, Giappichelli, pp. 15 ss.
- Montalenti P. (2019), Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma, Relazione al XXXIII Convegno di studio su «Crisi d’impresa. Prevenzione e gestione dei rischi: nuovo Codice e nuova cultura», Courmayeur, 20-21 settembre 2019, pp. 4, 13.
- D. Liakopoulos, “Il regime giuridico dei cambiamenti climatici nell’ambito internazionale e comunitario”, [ambientediritto.it](http://ambientediritto.it), 2005
- Rossi S. (2018), Finanza e cambiamento climatico, intervento del 16 aprile 2018, Scuderie di Palazzo Altieri, Roma, convegno organizzato da Associazione Nazionale per lo Studio dei

## Problemi del Credito.

- Amatucci C. (2016), Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment rule, in «Giur. comm.», 6, pp. 643, 647, 662 s.
- Spolidoro M.S. (2019), Note critiche sulla «gestione dell'impresa» nel nuovo art. 2086 c.c., in «Riv. dir. societario», 2-3, pp. 253, 266 s.
- Benedetti L. (2019), L'applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori, in «Riv. dir. societario», 3, pp. 419, 428.
- R. Orsi, Arriva la Legge sul Clima: cambia il volto della gestione d'impresa (La Repubblica, 23 febbraio 2020).
- Rischio aziendale: come calcolare gli effetti dei cambiamenti climatici? (Rinnovabile.it, 27 febbraio 2020).
- La comunicazione di informazioni non finanziarie e il governo societario della grande impresa: le scelte del legislatore spagnolo. Rivista delle società, anno 2018, volume 63, fascicolo 4, pp. 1183-1185.
- Guglielmetti, Romina - La dichiarazione sulle informazioni non finanziarie: ruoli e responsabilità degli organi aziendali. Rivista dei dottori commercialisti, anno 2018, volume 69, fascicolo 1, pp. 55-89.
- Informazioni non finanziarie e in materia di diversità della composizione degli organi sociali: direttiva UE. Rivista delle società, anno 2015, volume 60, fascicolo 1, pp. 215-217.
- Gasperini, Andrea; Doni, Federica - La comunicazione delle informazioni non finanziarie: l'attuale quadro normativo. Amministrazione & finanza, anno 2014, volume 29, fascicolo 8, pp. 17-27.